

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

N. 155/08 REG.DEC.

N.5009 REG. RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione  
ha pronunciato la seguente

ANNO 2007

**DECISIONE**

sul ricorso in appello n.5009 del 2007, proposto dal Sig. Carlo ARBA,  
nato a Sassari il 2 dicembre 1969 e residente in Cagliari (cod. fisc.  
RBACLN69T02I452V), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Manzi  
e Antonello Rossi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in  
Roma, via F. Confalonieri n. 5;

contro

il Sig. Francesco BALLERO, residente in Cagliari (cod. Fisc. BLLFNC77  
A07B354C) rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Benedetto Ballero, con  
domicilio eletto in Roma, via Portuense n. 104, presso la signora Antonia  
De Angelis – appellato ed appellante incidentale

e nei confronti

- del COMUNE di CAGLIARI, in persona del Sindaco in carica, non  
costituito;
- dell'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE della Corte d'appello di  
Cagliari, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello stato, presso  
cui è per legge domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi n. 12:
- del Sig. Maurizio CHESSA, non costituito;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Sezione Seconda, n. 1051/2007 del 23 maggio 2007, notificata il 1° giugno 2007, in tema di elezione alla carica di Consigliere comunale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellato e appellante incidentale Sig. Francesco Ballero e dell'Ufficio elettore centrale della Corte d'appello di Cagliari;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 20 novembre 2007, il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, gli Avv.ti L. Manzi per delega dell'Avv. A. Manzi, A. Rossi e B. Ballero;

Letto in pubblica udienza il dispositivo;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### F A T T O

Con sentenza n. 1051/2007. la Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna – nel giudizio elettorale portante il n. 738/2000 reg.gen ric. di quel TAR- ha accolto in parte il ricorso proposto dal Sig. Francesco Ballero avverso i risultati e la proclamazione degli eletti, a seguito delle elezioni svoltesi nel Comune di Cagliari alle date dell'11 e 12 giugno 2006 (respinto, al contrario, in gran parte quello incidentale dell'attuale appellante), ed ha, per l'effetto, corretto i risultati elettorali del Comune di Cagliari, nel senso di attribuire un seggio, oggetto di contestazione, al raggruppamento Selis (come 15° seggio della relativa

coalizione) piuttosto che al raggruppamento “Sabiù” cui faceva capo la lista del controinteressato C. Arba), e, nell’ambito del primo raggruppamento, ha assegnato il seggio alla lista n. 6 “Rosa nel pugno”, ed, in particolare, al ricorrente principale Francesco Ballero, proclamando quest’ultimo eletto alla carica di consigliere comunale, in luogo del suddetto controinteressato, attuale appellante.

Quest’ultimo ha proposto appello denunciando la sentenza appellata per avere deciso sulla base di censure generiche, non corredate di un principio di prova, successivamente ampliate con memore non notificate, avvalendosi di un’istruttoria parziale ed inidonea a dimostrare la veridicità dei dati indicati nel ricorso principale. In ogni caso, il computo dei voti complessivi di lista e delle preferenze, e lo stesso esito della prova di resistenza conseguirebbero al non corretto apprezzamento di quanto emerso in sede istruttoria.

A sua volta, l’originario ricorrente principale, oltre a costituirsi resistendo all’appello, ha proposto appello incidentale condizionato, contro cui l’appellante principale, con successiva memoria, resiste in rito e nel merito, in particolare eccependone la tardività.

Si è costituito il Ministero dell’interno chiedendo, con memoria non notificata, l’estromissione dal giudizio.

Successivamente la causa, chiamata alla pubblica udienza del 20 novembre 2007, è stata trattenuta in decisione.

## D I R I T T O

1. L’appello principale è infondato.

2.1. Nel giudizio elettorale avanti al giudice amministrativo non è inammissibile, per genericità, il ricorso elettorale nel quale siano indicati con esattezza (come nel caso in esame) la lesione subita (nel caso: la mancata attribuzione di un seggio in proprio favore correlativamente all'attribuzione del seggio al concorrente candidato di una lista appartenente al contrapposto schieramento), ed il tipo di vizio censurato (l'errore della Commissione elettorale nel riportare i risultati degli scrutini), con puntuale indicazione delle sezioni e delle liste cui si riferisce l'errore, in relazione a dati riferiti dai rappresentanti presenti alle operazioni (le cui dichiarazioni sono state depositate in giudizio) nonché agli elementi emergenti da un documento ufficioso compilato dal Comune e diffuso in internet (anch'esso depositato in giudizio):

In una situazione quale è quella descritta, la puntualità ed il dettaglio degli errori dedotti non soltanto non richiede alcuna integrazione con l'indicazione delle norme violate (come, al contrario denunciato dall'appellante) ma riduce anche, notevolmente, la necessità di ancorare la verifica dell'ammissibilità del gravame ad ulteriori elementi fattuali che corroborino le allegazioni poste a base dell'azione, potendosi ritenere insinta, in siffatta analiticità, la serietà intrinseca del ricorso.

2.2. Invero, il contrasto fra i verbali della Commissione e i risultati degli scrutini, è stato sufficientemente evidenziato, in ricorso, menzionando con precisione i voti che sarebbero stati erroneamente computati per le tre liste (n. 16, 17 e 23) appartenenti allo schieramento "Sabiu" – complessivamente 91 voti- (-12;-11;-21 nella sez. 105; -30 e -17 nella sez. 613); così come anche per la lista 20 appartenente al medesimo

schieramento dell'interessato (l'Ulivo), con le censure 45 e 67 (-102 nella sez. 105; -63 nella sez. 613 ).

Ciò smentisce, in fatto, la censura dell'attuale appellante, che del resto (come anche fatto rilevare dall'appellato) si è avvalso, nel proprio ricorso incidentale, dello stesso metodo per denunciare (motivo D4) l'illegittima attribuzione di 21 voti alla lista ed alla coalizione di appartenenza del ricorrente principale.

2.3. Priva di riscontro obiettivo è anche l'affermazione secondo cui il ricorso sarebbe stato deciso sulla base di motivi aggiunti, proposti dall'attuale appellato con memorie non notificate.

Invero, nessun motivo ulteriore di censura è dato riconoscere in proposizioni volte esclusivamente a rafforzare, con argomentazioni logiche ulteriori, quanto già dedotto nel ricorso introduttivo, senza ampliamento alcuno dell'oggetto dell'impugnazione.

2.4. Quanto alla istruttoria espletata (limitata alla acquisizione delle tabelle di scrutinio ed ai verbali di Sezione, con salvezza di istruttoria ulteriore all'esito della prova di resistenza) il criterio seguito dal giudice di primo grado è rispondente alla esigenza di evitare che il giudizio elettorale si risolva in una revisione globale dei risultati e delle operazioni elettorali.

Corretta è, dunque, la verifica istruttoria strettamente inerente al tenore delle censure dedotte e sufficiente a risolvere la controversia, dovendosi negare che la verifica debba necessariamente passare attraverso l'acquisizione ed il controllo delle schede, allorché il vizio inerente alle operazioni di scrutinio sia agevolmente riconoscibile senza alcuna necessità di verificare l'espressioni di voto, in sé.

Altrettanto superflua è l'acquisizione della lista degli elettori ove non sia nè controverso né rilevante, nel giudizio, il numero degli elettori delle Sezioni, ma l'attenzione debba porsi soltanto sul numero dei votanti (nel caso, provato in giudizio dallo stesso ricorrente con la produzione dei verbali, Mod. 220 A-R e Mod. 302 A-R).

3. Chiariti i superiori aspetti, non può essere condiviso il convincimento dell'appellante principale, secondo cui i risultati elettorali potrebbero essere corretti soltanto nel caso di situazioni patologiche, delle tabelle di scrutinio e dei verbali, quali correzioni e rifacimenti, in assenza dei quali gli uni e gli altri sarebbero inattaccabili, salvo proposizione di querela di falso.

Invero, l'errore nella compilazione delle tabelle di scrutinio e dei verbali di sezione che si riflette nel riporto della commissione e, in definitiva nei risultati elettorali, non costituisce falso in senso tecnico, ed è suscettibile di verifica e correzione allorché sia riconoscibile, indipendentemente dai criteri di prevalenza, individuati dall'interessato, i quali operano soltanto nell'ipotesi in cui non sia possibile fare ricorso ad elementi di riscontro puntuali e sicuri.

Al contrario, non rilevano i vizi di forma, che pure concretandosi in "patologie" dei documenti in questione, non abbiano condotto ad alcuna alterazione dei risultati.

Nel caso in esame, la verifica istruttoria ha consentito di appurare errori di compilazione delle tabelle di scrutinio che hanno determinato la sostanziale alterazione dei risultati con riguardo ad entrambi gli schieramenti ed hanno comportato, come risultato finale, la

mancata attribuzione di un seggio all'attuale appellato ed appellante incidentale e, specularmente, l'attribuzione illegittima del seggio all'attuale appellante principale..

Il percorso motivazionale della sentenza impugnata ne rende ampiamente ragione, dimostrando:

a) la sussistenza di errori nella compilazione delle tabelle degli scrutini, nelle sezioni 105 e 613, tradottosi in un raddoppio dei voti di preferenza indicato nel verbale (colonna c) oggettivamente riconoscibile attraverso il riscontro del numero dei votanti in ciascuna sezione, incrociato con i voti relativi al solo candidato sindaco, i voti di lista c.d. puri ed i voti con preferenza espressi (nominativamente indicati nelle tabelle e distinti per singoli candidati), che ha condotto, alla attribuzione di complessivi 91 voti in più alla coalizione "Sabiu", complessivamente nelle due sezioni (ovvero, 44 voti in più nella sezione 105 e 47 voti in più nella sezione 613) ed alla attribuzione di 165 voti in più alla coalizione Selis, (per errata attribuzione del corrispondente numero di voti in più alla lista dell'Ulivo);

b) l'erronea attribuzione di 4 voti, anziché 14 (di cui 12 con preferenza) alla lista n. 6 dello schieramento Selis nella sezione 128;

c) l'ulteriore attribuzione di 29 voti in più alla lista dell'Ulivo (e correlativamente allo schieramento Selis), nella sezione n. 309.

I superiori dati (di cui è resa analitica motivazione, in sentenza, alle pagine 6/11, a sostegno dell'accoglimento dei vizi portati nel ricorso principale ai punti 1/3/5/6/10/45/67/19/42 e 52a) non ricevono, da parte dell'appellante, alcuna specifica contestazione, così come nessuna censura investe il criterio di individuazione del raggruppamento a cui attribuire il

seggio in contestazione, l'esito della prova di resistenza e l'individuazione della lista cui attribuire il seggio all'interno del raggruppamento Selis.

5. In definitiva, sulla base di tutte le considerazioni che precedono, l'appello principale, deve essere respinto, restando esonerata la sezione dell'esame dell'appello incidentale.

Non può prendersi, in esame l'istanza di estromissione porta in memoria non notificata.

In considerazione della complessità della questione, le spese del giudizio, possono essere interamente compensate fra le parti.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, respinge l'appello principale;

Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio;

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 20 novembre 2007, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:

Emidio FRASCIONE	PRESIDENTE
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI	CONSIGLIERE
Claudio MARCHITIELLO	CONSIGLIERE
Marzio BRANCA	CONSIGLIERE
Aniello CERRETO	CONSIGLIERE

ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Chiarenza Millemaggi Cogliani F.to Emidio Frascione

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**  
**il 23 gennaio 2008**  
**(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)**  
**p.IL DIRIGENTE**  
**f.to Livia Patroni Griffi**